

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2257

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **RAMPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1995

---

Modifica delle norme sul transito degli ufficiali del ruolo ad esaurimento nella categoria del servizio permanente di cui alla legge 27 dicembre 1990, n. 404

---

ONOREVOLI SENATORI. - In base al disposto della legge 20 settembre 1980, n. 574, venne istituito il ruolo ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sino ad allora senza alcun rapporto di servizio e senza prospettive. In tal modo si risolse un'anacronistica situazione, togliendo dallo stato di precarietà una benemerita categoria di ufficiali, assicurando loro un profilo di carriera e riconoscendo il diritto alla previdenza. Successivamente, con l'entrata in vigore della legge 19 maggio 1986, n. 224 (cosiddetta legge Angelini), gli ufficiali del ruolo ad esaurimento hanno avuto un nuovo riconoscimento: l'equiparazione economica con gli ufficiali del ruolo normale. Tuttavia, detti benefici sono andati a favore del personale di servizio in quanto la legge Angelini, pur nascendo per integrare i dettami della legge n. 574 del 1980, fissava la decorrenza dei provvedimenti al 1° gennaio 1985, con la conseguenza di escludere gli ufficiali più anziani del ruolo *ad esaurimento* che nel frattempo erano stati collocati in quiescenza.

Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento hanno sperato che, con una successiva legge in materia di avanzamento, venisse sanata tale discrepanza: la legge 27 dicembre 1990,

n. 404, però, pur concedendo un ulteriore beneficio, il transito in servizio permanente, dimentica quel gruppo di ufficiali posti in quiescenza tra il 1980 e il 1984. Sono circa 50 ufficiali - dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - che non hanno potuto beneficiare degli aspetti economici previsti nelle leggi di cui sopra. Quindi, l'esiguità del numero del personale interessato, la decorrenza del provvedimento, ridotta al minimo, contenendo il periodo degli assegni arretrati, fanno sì che l'emendamento non necessiti di alcuna copertura finanziaria poichè la somma necessaria, di cui alla scheda economica annessa, può essere facilmente assorbita nelle normali gestioni di bilancio. Si tratta, in sintesi, di dare a questo sparuto gruppo di ufficiali del ruolo ad esaurimento, ormai settantenni, un doveroso riconoscimento più morale che economico mediante la concessione, a tutti gli ufficiali del ruolo ad esaurimento sin dall'istituzione del ruolo (1° gennaio 1980), della promozione, decorrente dal giorno precedente la cessazione dal servizio, di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986. A tal fine, è necessario che dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, si approvi il comma aggiuntivo 3-bis, nel testo proposto.

#### SCHEDA ECONOMICA

| Posizione quiescenza               | N personale interessato | Retribuzione per promozione (*) | Retribuzione per ausiliaria (*) | Totale retribuzioni (*) | Totale complessivo (*) |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Antecedente al 31 luglio 1987 (**) | 29                      | 2,4                             | 1,6                             | 4,0                     | 116                    |
| Successiva al 1° agosto 1987 (***) | 31                      | 18,2                            | 3,8                             | 22,0                    | 682                    |
| Totale oneri ...                   |                         |                                 |                                 |                         | 798                    |

(\*) In milioni di lire.

(\*\*) Non beneficiano degli aumenti di cui al decreto-legge 14 novembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

(\*\*\*) Beneficiano degli aumenti suddetti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il beneficio richiamato al comma 3 ha effetto dalla data di costituzione del ruolo ad esaurimento, con esclusione dei relativi benefici economici che decorrono dal 30 dicembre 1989».

